



## Gruppo di lavoro congiunto tematiche contabili-finanziarie

### DEROGHE NORMATIVE ORDINANZA 992

#### PREMESSA:

#### PREMESSA:

Per la realizzazione delle attività di cui alla Ordinanza n. 992, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative.

Rispetto alle deroghe, valgono le seguenti considerazioni generali:

- a) Gli Enti destinatari delle norme oggetto dell'ordinanza hanno la facoltà e non l'obbligo di derogarle;
- b) Se scelgono di agire in deroga, devono necessariamente motivare tale decisione (es. facendo riferimento a ragioni di urgenza);
- c) In alcuni casi la deroga è riferita alla disposizione in quanto tale, in altri casi la deroga è possibile soltanto nel rispetto dei limiti o delle finalità precisate dall'ordinanza;
- d) Le deroghe sono comunque modulabili in ragione delle esigenze perseguite dagli Enti: la deroga alla disposizione in quanto tale può essere totale o parziale;
- e) Vincoli indiretti alla estensione della facoltà di deroga possono derivare da altre disposizioni non oggetto di deroga;
- f) La facoltà di deroga legittimamente esercitata è essenziale per garantire la legittimità dei provvedimenti assunti (es. un provvedimento ad assunto senza comunicazione dei motivi ostativi è illegittimo, ma la facoltà di derogare all'art. 10-bis della l. n. 241/1990 legittimamente esercitata garantisce che quel provvedimento sia legittimamente assunto).

Norma derogata	Contenuto	Sintesi
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99	Capo VII. Norme sulla Polizia delle acque pubbliche.	Nella sostanza si deroga al principio secondo cui "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa".
regio decreto 18 novembre 1923, n.	norme sull'esecuzione del contratto	Consente di stipulare contratti attivi senza il rispetto delle formalità previste dalle citate norme

2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;		
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;	Vincolo per scopi idrogeologici. Boschi	Consente di derogare ai vincoli boschivi apposti per scopi idrogeologici
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827	Norme generali su contratti e forniture	Deroga alla disciplina sui contratti attivi (si può in sostanza procedere a trattativa diretta)
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;	Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici).	Deroga alla procedura autorizzativa necessaria per destinare i beni demaniali marittimi ad altri usi pubblici. Oppure si può intendere deroga alla temporaneità di questi usi
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;	Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato	Deroga alla disciplina relativa alla destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;	Valutazione di incidenza "Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale"	Deroga alla disciplina sulla VINCA
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13	determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo	Deroga alla disciplina sulla determinazione dei canoni
legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 2 - bis,	Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).	Non si applica l'art. 2-bis, relativo alla responsabilità per danno da ritardo nel rilascio del procedimento amministrativo
legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)	Non si applica l'art. 7 sulla comunicazione di avvio del procedimento
legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)	Non si applica l'art. 8 sui contenuti della dichiarazione
legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 9. Intervento nel procedimento	Non si applica la disciplina sulla partecipazione al procedimento
legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento)	Non si applica la disciplina sui diritti partecipativi
legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).	Non si applica il preavviso di rigetto
legge 7 agosto 1990, n. 241 - bis, 14 - bis, 14 - ter, 14-quater, 14-quinquies,	conferenze di servizio	Non si applica la disciplina sulla conferenza di servizi

legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 16. (Attività consultiva)	Non si applica la disciplina sui pareri
legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 17. (Valutazioni tecniche)	Non si applica la disciplina sulle valutazioni tecniche
legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)	Non si applica la disciplina sulla SCIA
legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 20 (Silenzio assenso)	Non si applica la disciplina sul silenzio assenso
legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13	Art.13 nulla osta enti parco	Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformita' tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e' affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e titolo III	Aree naturali protette naturali	
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;	Art. 40 Certificati  01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) ((13)) 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (12) ((13))	

	<p>1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.</p>	
<p>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</p>	<p>Art. 43</p> <p>Accertamenti d'Ufficio</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L. (12)</p>	
<p>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</p>	<p><b>Art. 44-bis (L)</b> (Acquisizione d'ufficio di informazioni)</p> <p>(1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore ).</p>	
<p>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</p>	<p>Art. 72 (L)</p> <p>(Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli)</p>	
<p>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;</p>	<p>somma urgenza</p> <p>Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate</p>	

	<p>necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.</p>	
<p>decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;</p>	<p>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.</p>	<p>disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'</p> <p>deroga a praticamente tutte le norme sull'esproprio per pubblica utilita', salvo gli articoli sull'indennita' di esproprio</p>
<p>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-ndicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter,</p>	<p>Deroghe varie alle Norme in materia ambientale.</p>	

189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 52/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;		
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;	Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.	Deroghe agli Interventi soggetti ad autorizzazione, obblighi conservativi, restauri, etc. deroghe sui beni paesaggistici e aree tutelate per legge, Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali etc
decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste	Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.	Deroghe all' Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, al Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.	Competenze delle regioni e degli enti locali, distanze fra fabbricati, Attivita' edilizia delle pubbliche amministrazioni, etc..
decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446	Concernente la facolta' agli utenti delle strade vicinati di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse	
legge 20 marzo 1865, n. 248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F	Strade vicinali.	
legge 12 febbraio 1958, n. 126, articolo	(Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico	). La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale

<p>14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziato per l'emergenza gli interventi necessari</p>		<p>1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria</p>
<p>leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.</p>	<p>Richiamo generale a tutte le leggi regionali e provinciali connesse all'ordinanza</p>	